



COMUNE DI SAUZE D'OULX

PROVINCIA DI TORINO

Originale

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22

Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione del piano finanziario e delle tariffe anno 2013.

L'anno 2013 addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma dell'art. 50, 2° comma. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 34 del vigente Statuto comunale e dagli artt. 19 – 20 – 21 del vigente regolamento del Consiglio comunale, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
MENEGUZZI Mauro - Sindaco	Sì	LEZAIS CAROLE - Consigliere	Sì
DAVERIO Stefano - Vice Sindaco	Sì	GRECO Giuseppe - Consigliere	Giust.
DOTTA Paolo - Assessore	Sì	MARCUZZI Enzo - Consigliere	Sì
AMBROSIANI Guido - Consigliere	Sì	FAURE Rita - Consigliere	Sì
MADIOTTO Andrea - Assessore	Sì	MAGGIO Marco - Consigliere	Giust.
GIBSON Caroline Clare - Consigliere	Sì		
BOSIA Monica - Consigliere	Sì		
LAGANA' Stefano - Consigliere	Giust.		

TOTALE PRESENTI 10

TOTALE ASSENTI 3

Assume la Presidenza il Sig. MENEGUZZI Mauro - Sindaco

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO Sig. CAPO Dr.ssa Barbara

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CONSIDERATO che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Visto che a seguito delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Sauze d'Oulx:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507) ;
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) ;
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

DATO ATTO che non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TARES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo, mentre è invece confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art.14, comma 13, del D.L. n.201/2011;

EVIDENZIATO che il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011; la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

VISTO che in base all'art.10, comma 2 del D.L. n.35/2013, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso

per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

e) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

VISTA la risoluzione n. 9/DF del 10 settembre 2013 del Ministero dell' economia e della finanze, la quale consente la posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate Tares, fermo restando l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013.

CONSIDERATO che con delibera consigliare immediatamente precedente, approvata in data odierna, il Comune di Sauze d'Oulx, ha adottato il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" ed ha stabilito:

1) la modalità di gestione diretta del tributo;

2) la modalità di riscossione diretta, con l'applicazione delle tariffe Tares oggetto di separato atto deliberativo;

3) il numero delle rate per il pagamento in n. 3 con scadenza 15.11.2013, 15.01.2014 e 15.03.2014 e, con la prima rata in acconto, il contribuente è tenuto a pagare anche la maggiorazione del 0,30 riservata allo Stato;

Vista la Risoluzione n.9/DF/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 settembre 2013 in cui è stato precisato che il versamento della maggiorazione dello 0,30 a metro quadrato di competenza dello Stato, deve essere versata entro il 16 dicembre 2013 ;

Visto il D.P.R. n.158/1999 art.1 che propone "il metodo normalizzato" per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani e considerato che il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione, dall'altro l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio;

RITENUTO che occorre procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione delle "Tariffe per l'anno 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES", calcolate e definite in base al Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999 relativo alle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e sulla base di quanto indicato nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares oggetto del precedente atto deliberativo;

Considerato che in base al Metodo normalizzato la tariffa è composta da una parte fissa, determinate in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

RILEVATO che la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio;

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, approvato dal C.A.D.O.S. (in qualità di soggetto gestore del Servizio rifiuti) con verbale di deliberazione consortile n. 6 del 15.04.2013 e successive modifiche, pari ad un costo complessivo del servizio di euro 943.429,13 (allegato A);

Vista la Relazione tecnica e relativi quadri tecnici allegati alla presente relativa alla metodologia utilizzata per la definizione della Tares composta da n. 12 pagine (allegato B);

Visto il "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES", approvato con precedente atto deliberativo;

Viste le riduzioni tariffarie inserite nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – previste dall'art.14 dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come la riduzione per le utenze domestiche (art.21) e la riduzione per il recupero per le utenze non domestiche (art.22) e le ulteriori riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art.23), che trovano copertura nelle tariffe approvate per la copertura del Costo del servizio, non essendo riduzioni, ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma, che se inserite in regolamento devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e che sono stati individuati i locali aree non soggetti al tributo (art.8);

VISTO il D.L. n.54 del 17/05/2013 recante "interventi urgenti in tema di Imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica", nel quale viene stabilito:

- art.1, comma 1 : "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale....."

- art. 2, comma 1. "La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013...";

VISTO quanto dispone l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 in merito all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio e al criterio di applicare le tariffe nel rispetto del principio di "chi inquina paga" come sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa i rifiuti;

EVIDENZIATO che in attesa della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, ma a valere solo dal 1 gennaio 2014, mentre per l'anno 2013 trova applicazione la disciplina del tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'art. 14 del DL 201/2011 e s.m.i

EVIDENZIATO che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia

efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'art. 14 del DL 201/2011;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, in attesa della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvare per l'anno 2013 le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES“ così come indicate nell' allegato C per le utenze domestiche e nell'allegato D per le utenze non domestiche, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, fissato dall'art.10 comma 4-quater del D.L. n.35/2013 convertito con la legge n.64 del 6 giugno 2013, al 30 settembre 2013 e poi differito dal comma1 dell'art.8 del D.L. n.102/2013 al 30 novembre 2013;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione;

Sentito il dibattito consiliare e dato atto che il medesimo è registrato su supporto magnetico e conservato presso la Segretaria comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI N°	10
ASTENUTI N°	2 (Daverio Stefano – Marcuzzi Enzo)
VOTANTI N°	8
VOTI FAVOREVOLI N°	8
VOTI CONTRARI N°	//

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte sostanziale ed integrante del dispositivo presente atto;

2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, per il costo complessivo di euro 943.429,13, come indicato in dettaglio nell'allegato A, approvato dal C.A.D.O.S. (in qualità di soggetto gestore del Servizio rifiuti) con verbale di deliberazione consortile n. 6 del 15.04.2013 e successive modifiche;

3) di approvare la relativa Relazione tecnica inerente la metodologia utilizzata per la definizione delle tariffe e gli allegati schemi tecnici, come indicato in dettaglio nell'allegato B;

4) di approvare le “Tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES“, come indicate nell'allegato C per le utenze domestiche e nell'allegato D per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri indicati dal Metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999 e del Piano finanziario;

5) di dare atto che le tariffe di cui agli allegati n. C e n. D hanno efficacia dal 1 gennaio 2013, data di istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – Tares e che dette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi, salvo intervenga una nuova determinazione tariffaria ;

6) di dare atto che si provvede all'approvazione delle Tariffe Tares, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il Piano Finanziario e la relativa relazione saranno inviati all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

8) di inviare, per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

9) di pubblicare, sul sito web istituzionale del Comune, la presente deliberazione, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata, ai fini della conoscenza della stessa a tutti i cittadini;

Con separata e successiva votazione e all'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^]

comma del D.Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MENEGUZZI Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO Dr.ssa Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area amministrativa attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 01-ott-2013 così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sauze d'Oulx, li 01-ott-2013

Il sottoscritto Responsabile dell'Area amministrativa, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01-ott-2013 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza reclami.
- E' divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione e precisamente il 11/10/2013 (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Sauze d'Oulx, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA